

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1 DEL 04/01/2021

OGGETTO: GESTIONE PROVVISORIA EX ART. 11 D.P.R. 2 NOVEMBRE 2005, N. 254 - ANNO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE FACENTE FUNZIONI

Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni.

Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 come modificata dai DD.Lgs. n. 23 del 15.02.2010 e n.219 del 25.11.2016.

Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplina, tra l'altro, le funzioni del Segretario Generale e dei Dirigenti.

Richiamate le Delibere n. 101/2014 e n.60/2017 con le quale la Giunta ha ridefinito l'assetto organizzativo della Camera e le Determinazioni con cui il Segretario Generale ha dato gli incarichi ai Dirigenti.

Richiamata la Delibera n. 30/2020 con la quale la Giunta ha attribuito l'incarico di Segretario Generale facente funzioni.

Verificato che l'argomento in oggetto rientra nell'ambito delle proprie competenze;

Visto:

- il D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254, recante "Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio" ed in particolare:

- l'articolo 5 che prevede che la relazione Previsionale e Programmatica sia approvata dal Consiglio entro il 31 ottobre;
- l'articolo 6 che prevede che il preventivo annuale, redatto in coerenza con la relazione previsionale e programmatica e nella forma indicata nell'allegato A, sia predisposto dalla Giunta ai sensi dell'art. 14, comma 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 ed approvato dal Consiglio entro il 30 novembre (termine uniformato dall'articolo 18 del D.Lgs. 118/2011 al 31 dicembre per tutte le pubbliche amministrazioni), ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera d) della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
- l'articolo 8 che prevede entro il 31 dicembre l'approvazione del Budget Direzionale previsto dall'allegato B, nonché la successiva assegnazione di competenza ai Dirigenti in ordine all'utilizzo delle risorse in esso previste;
- l'articolo 11 che stabilisce che "la gestione provvisoria è limitata agli oneri inderogabili ed indifferibili e non può comunque superare il periodo di quattro mesi".

Visto:

-l'articolo 61 del DL 104 del 14 agosto 2020, convertito in Legge n. 126 del 13 ottobre

2020 che, sulla semplificazione dei procedimenti di accorpamento delle Camere di Commercio, prevede che “al fine di semplificare ed accelerare il processo di riorganizzazione delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura previsto dall’articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, tutti i procedimenti di accorpamento delle Camere di commercio disciplinati dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si concludono con l’insediamento degli organi della nuova camera di commercio entro il 30 novembre 2020. Scaduto tale termine, gli organi delle camere di commercio che non hanno completato il processo di accorpamento, ad esclusione del collegio dei revisori dei conti, decadono dal trentesimo giorno successivo al termine di cui al presente comma e il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Regione interessata, nomina, con proprio decreto, un commissario straordinario per le camere coinvolte in ciascun processo di accorpamento”. Ed inoltre che “ad esclusione del collegio dei revisori dei conti, gli organi delle Camere di commercio in corso di accorpamento che sono scaduti alla data di entrata in vigore del presente decreto decadono dal trentesimo giorno successivo alla predetta data ed il Ministro dello sviluppo economico, sentita la regione interessata, nomina un commissario straordinario. [...]”.

Dato atto che:

- Giunta e Consiglio della Camera di Commercio di Lucca sono decaduti dal 14 settembre 2020, in conseguenza dell’articolo 61 sopra richiamato;
- alla data del 31 dicembre 2020 non si è perfezionata la nomina del commissario straordinario;
- non sono stati dunque approvati entro il 31 dicembre 2020 la Relazione Previsionale e Programmatica 2021, il Preventivo economico 2021, né il Budget Direzionale con la successiva assegnazione di risorse.

Preso atto:

- della necessità di assicurare continuità alla gestione dell’Ente nelle more della nomina del Commissario Straordinario e della successiva approvazione dei documenti sopra richiamati.

Accertato che:

- il DPR 254 prevede per le Camere di Commercio l’istituto della gestione provvisoria e non la possibilità di ricorrere all’esercizio provvisorio;
- che il relativo articolo 11 stabilisce unicamente che la gestione provvisoria “è limitata agli oneri inderogabili ed indifferibili e non può comunque superare il periodo di quattro mesi”, senza dettagliare ulteriormente la modalità di disciplina della gestione provvisoria.

Sentiti sul punto:

- sia rappresentanti di Unioncamere Nazionale che il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Informato:

- il Ministero dello Sviluppo Economico delle situazione in essere ad oltre metà dicembre 2020, con apposita nota agli atti indirizzata anche al Collegio dei Revisori dei Conti e ad Unioncamere (prot. 26768/U del 17 dicembre 2020).

Ricordato che:

- in data 1 dicembre 2020 è stata trasmessa bozza dei documenti del Preventivo Economico 2021 e relativi allegati al Collegio dei Revisori dei Conti, sia pure facendo presente l'impossibilità di dare avvio e conclusione al processo di approvazione degli stessi.

Verificato che:

- la Nota del Mise N. 0172113 del 24/09/2015, contenente indicazioni circa la procedura di accorpamento tra Camere di commercio, espressamente chiarisce che la nuova Camera di Commercio nelle more di approvazione del primo preventivo economico *“potrà sostenere oneri obbligatori ed indifferibili tra cui ricadono le spese di personale, le spese di funzionamento e quelle derivanti dall'applicazione di contratti”*;
- che si può ravvedere un'analogia operativa tra quanto disciplinato dalla suddetta nota e la situazione della gestione provvisoria in riferimento agli oneri che è possibile sostenere in condizione di mancata approvazione del preventivo economico, pur nella differenza delle due fattispecie.

Ritenuto che:

- debbano considerarsi ammessi in gestione provvisoria, per la durata della gestione stessa (4 mesi), solo gli oneri inderogabili e indifferibili e che tali siano per loro stessa natura gli oneri autorizzati dalla legge, gli oneri obbligatori, gli oneri derivanti da obbligazioni contrattuali in essere, gli oneri non frazionabili e non differibili per natura, nonché gli oneri necessari per evitare grave pregiudizio all'Ente;
- debbano, quindi, nel dettaglio, considerarsi ammessi durante la gestione provvisoria:
 - stipendi;
 - oneri derivanti da legge o regolamenti;
 - oneri derivati da contratti in essere;
 - oneri di funzionamento necessari allo svolgimento dei servizi;
 - oneri indispensabili per evitare danni all'Ente.

- debbano continuare ad essere assolte le funzioni dell'Organismo di Mediazione ADR-CAM della Camera di commercio posto che, anche dopo il riassetto delle funzioni camerali a seguito delle modifiche apportate alla Legge 580/93 dal D.Lgs 219/2016, le Camere sono titolari delle competenze attribuite in base a norme vigenti quali, in particolare, lo svolgimento delle attività di mediazione obbligatoria prevista dal D.Lgs. 28/2010, e considerato che una ipotetica sospensione dell'attività durante la gestione provvisoria darebbe luogo ad un sicuro danno di immagine per l'Ente e per l'Organismo stesso, uno dei primi ad essersi iscritto in Italia nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Preso atto del fatto che:

- la mancanza di un bilancio approvato non consente l'assegnazione definitiva dei budget dirigenziali ma che, tuttavia, si possano sostenere gli oneri inderogabili e indifferibili sulla base della ripartizione delle risorse per Aree di Responsabilità e di

Centri di costo come risultante nel budget assestato 2020, tenendo conto delle eventuali modifiche organizzative.

Fermo restando che:

- in sede di gestione provvisoria, ai fini del rispetto dei principi di prudenza, occorre garantire un costante monitoraggio delle spese.

Tenuta presente:

- la normativa vigente in materia di contenimento della spesa pubblica, con particolare riguardo alle disposizioni della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019.

Visto:

- il verbale n. 5 del 29 dicembre 2020 del Collegio dei Revisori dei Conti in cui si prende atto che con nota prot. 26768/U del 17 dicembre 2020 il segretario generale f.f. ha comunicato al Mise che la Camera di commercio di Lucca non può procedere all'approvazione del bilancio di previsione 2021 entro il 31 dicembre 2020, causa decadenza degli Organi camerali e mancata nomina del commissario straordinario, e che, pur avendo predisposto una bozza di bilancio di previsione 2021, sta approntando le misure ritenute opportune per l'eventuale avvio della gestione provvisoria.

Dato atto quindi:

- della necessità di rendere noto lo stato di gestione provvisoria ex art. 11 del D.P.R. n. 254/2005 ai Servizi e agli Uffici dell'Ente affinché tutte le attività siano conformi ad essa e alla conseguente assunzione di soli oneri inderogabili ed indifferibili.

DETERMINA

1.- di prendere atto che, nelle more di approvazione dei documenti programmatori dell'Ente conseguenti l'avvenuta decadenza di Giunta e Consiglio e la mancata nomina del Commissario Straordinario, la Camera di Commercio si trova in situazione di gestione provvisoria;

2.- di sostenere, per la durata della gestione provvisoria, solo gli oneri inderogabili e indifferibili, intesi quali oneri autorizzati dalla legge, oneri obbligatori, oneri derivanti da obbligazioni contrattuali in essere, oneri non frazionabili e non differibili per natura, nonché oneri necessari per evitare grave pregiudizio all'Ente che, nello specifico, possono essere dettagliati in:

- stipendi;
- oneri derivanti da legge, regolamenti o contratti in essere;
- oneri di funzionamento necessari allo svolgimento dei servizi, inclusa l'attività di mediazione;
- oneri indispensabili per evitare danni all'Ente

3.- di prendere atto che la mancanza di un bilancio approvato non consente l'assegnazione definitiva dei budget dirigenziali ma che, tuttavia, si possano sostenere gli oneri inderogabili e indifferibili sulla base della ripartizione delle risorse per Aree di Responsabilità e di Centri di costo come risultante nel budget assestato 2020, tenendo conto delle eventuali modifiche organizzative.

4.- di informare i Servizi e gli Uffici dell'Ente della situazione di gestione provvisoria, affinché tutte le attività siano conformi ad essa e alla conseguente assunzione di soli oneri inderogabili ed indifferibili.

IL SEGRETARIO GENERALE FACENTE
FUNZIONI
BRUNI ALESSANDRA / ArubaPEC S.p.A.
Documento firmato digitalmente